



Misure urgenti per l'emersione e rientro di capitali detenuti all'estero

Decreto Legge n.4
28 gennaio 2014
Art. 1; Art. 2

Premessa

Il 29 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che disciplina il rientro volontario di capitali detenuti all'estero e sconosciuti, in parte o totalmente, all'Agenzia delle Entrate. IL decreto prevede anche alcune disposizioni urgenti in materia tributaria nonché il potenziamento di personale dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire maggiore forza alla lotta all'evasione fiscale.

Tale decreto si professava essere distante dal meccanismo del condono, e rispettando le premesse appare essere una procedura che agevola con alcuni sconti il contribuente che decidesse di riportare nella legalità capitali detenute all'estero.

La “collaborazione volontaria”

Il Decreto prevede una procedura definita di “collaborazione volontaria” per chi spontaneamente comunica all'amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria illegalmente costituiti o detenuti all'estero (Art. 4 comma 1 D.L. 167 del 1990), anche indirettamente o per interposta persona. La procedura stabilisce che il contribuente mediante la presentazione di un'apposita domanda debba fornire tutta la documentazione inerente le informazioni per la ricostruzione dei redditi che vennero utilizzati per la costruzione, l'acquisto o la cessione dei beni illecitamente detenuti. La documentazione dovrà essere prodotta relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento (5 anni). A tale collaborazione i contribuenti potranno fare ricorso fino al 30 settembre 2015.

Pagamento in un'unica soluzione

Fornita tale documentazione, l'autore della violazione dovrà entro il termine per la proposizione del ricorso, 20 giorni dalla ricezione dell'atto (Art. 15 D.L. 218 del 1997), versare in unica soluzione le somme dovute.

Ovviamente non si può ricorrere a tale procedura di “collaborazione volontaria” se si è già, precedentemente, stati ufficialmente informati di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie relative alle attività detenute all’estero.

Per il pagamento delle somme dovute si applica in base all’Art. 15 D.lgs 218 del 1997 (sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione) la riduzione a un quarto dell’ammontare totale “se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.” Alle quali andranno sommate le “somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione.”

Non è previsto per il pagamento del dovuto il ricorso alla compensazione come previsto dall’Art. 17 D.L. 241 del 1997.

Riduzione pene e sanzioni

Non saranno applicabili nei confronti di colui che è ricorso alla “collaborazione volontaria” le sanzioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.L. n. 74 del 2000, che prevedono rispettivamente la reclusione da 1 a 3 anni per chi ha presentato una dichiarazione infedele al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e per omessa dichiarazione dei redditi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Altresì le pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta che secondo gli Articoli 2 e 3 del D.L. 74 del 2000 prevedendo la reclusione da 1 e 6 mesi fino a 6 saranno ridotte fino alla metà, per colui che avvalendosi della “collaborazione volontaria” ne fosse riconosciuto colpevole.

Le sanzioni su elencate “si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all’estero.”

Le sanzioni da sommare a quanto dovuto saranno pari al minimo edittale come previsto dall’Art. 5 D.L. 167 del 1990 (dal 5% al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati quando l’ammontare di tali trasferimenti è superiore a euro 10.000) ridotto di un quarto.

Mentre l’ammenda prevista è pari alla metà del minimo edittale (Art. 5 D.L. 167 del 1990) nei seguenti casi:

- a) Per chi trasferisse le attività in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea o in stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che comunque consentano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia;
- b) Se “l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziaria italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria ed allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria”
- c) Per coloro che in questi suddetti stati o in Italia detengono le loro attività.

Se l’autore della violazione successivamente alla presentazione della richiesta di collaborazione volontaria trasferisse la sue attività in uno Stato diverso da quelli indicati, sarà tenuto a presentare la documentazione come su descritta per il caso alla lettera b), pena l’applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione è definito ai sensi dell'Art. 16 D.L. 472 del 1997. Il confronto ivi previsto è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.

Se il contribuente non versa le somme dovute entro i limiti previsti dall'articolo 5 quarter (20 giorni dalla comunicazione) decadono le condizioni previste dalla "collaborazione volontaria".

La presentazione di atti o documenti falsi, nella loro totalità o solamente in parte, sarà punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi fino ad un massimo di 6 anni.

La gestione della "collaborazione volontaria"

IL Direttore dell'Agenzia delle Entrate con un provvedimento disciplinerà le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione, di pagamento nonché ogni altra modalità applicativa.

Per le esigenze operative connesse allo svolgimento ed all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale l'Agenzia delle Entrate è autorizzata in aggiunta a quanto già consentito dalla normativa vigente all'assunzione a tempo indeterminato di personale nel limite di un contingente pari a una spesa non superiore a 4,5 milioni per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e di 55 milioni a decorrere dal 2017.

Il decreto disciplina anche il passaggio di personale non dirigenziale dall'Agenzia delle Dogane e dai Monopoli di Stato all'Agenzia delle entrate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le entrate derivanti da queste collaborazioni volontarie saranno gestite tramite appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dovranno essere destinate a:

- pagamento debiti commerciali
- agli investimenti pubblici
- al Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Cancellazione tagli alle detrazioni previste dall'Art 15 Tuir

Sono soppressi i commi 575 e 576 della recente Legge di Stabilità (L. 147 del 2013) che prevedevano la rimodulazione delle detrazioni Art. 15 Tuir al fine di consentire maggiori introiti per l'ammontare di 488.4 milioni per il 2014, di 772.8 milioni per il 2015, di 564.7 milioni per il 2016. Nel caso entro il 31 gennaio non fossero stati adottati i provvedimenti necessari si sarebbe proceduto alla diminuzione di un punto percentuale (dal 19 % vigente al 18%) per il 2014 e di un ulteriore punto a decorrere dal 2015 (17 %) con un taglio lineare dagli evidenti effetti regressivi.

Per sopperire a tale mancato introito vengono stimate nuovamente le somme che dovranno essere recuperate dalla spending review.

Così gli importi che erano precedentemente previsti dal comma 427 della Legge di Stabilità 2014 vengono integrati passando da 600 milioni per il 2015 e 1310 milioni per il 2016 e 2017, a 488.4 milioni per il 2014, 1372.8 milioni per il 2015, 1874.7 milioni per il 2016 ed a 1186.7 milioni per il 2017.

Mentre ai risparmi previsti per i Ministeri sotto forma di somme accantonate e rese indisponibili, comma 428 della Legge di Stabilità 2014, si passa dai 256 milioni per il 2015 e 622 milioni per il 2016 a 710 milioni per il 2014, 1028.8 milioni per il 2015 e a 1186.7 milioni a decorrere dal 2016.

Commento

La procedura è vantaggiosa per chi decide di riportare nell'ambito della legalità capitali detenuti all'estero ed è sicuro di non incorre in sanzioni che prevedano la reclusione.

Questo intervento non cede alla tentazione di ricorrere ad un condono. Ma siamo convinti che chi ha scelto di violare le Leggi del nostro Paese non debba poter godere di benefici o agevolazioni che non sono riservate a chi invece fa il proprio dovere con il fisco. Crediamo che questi capitali debbano essere fatti rientrare perseguendo i colpevoli e scoraggiando eventuali altre azioni elusive o evasive, è necessario utilizzare a pieno i mezzi a nostra disposizione, ma soprattutto sosteniamo che stipulare accordi per la trasmissione reciproca di dati utili ai fini fiscali con i paesi che hanno ancora una fiscalità opaca sia quanto mai necessario.

Per questo sosteniamo con forza l'istituzione di una vera e propria Agenzia Fiscale europea, che sfruttando le banche date comuni di tutti i Paesi membri e l'impatto della forza politica ed economica dell'Unione possa individuare questi paesi e con loro stringere accordi. Ed al contempo costituisca un centro nevralgico che regolamenti ed uniformi la fiscalità europea. E', infatti, necessario che alla moneta unica segua anche un fisco unico, capace di poter gestire in modo equo la fiscalità, strutturando riforme che nascano dalla collaborazione tra gli enti degli stati membri.

La UIL ribadisce che una parte di quanto recuperato da queste "collaborazioni volontarie" debba in modo automatico e non tramite decreto essere destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Sono i lavoratori dipendenti e le imprese virtuose i primi a fare le spese della pesante evasione fiscale, ad un'alta evasione corrisponde un'alta tassazione, dobbiamo fare in modo che sia vero anche il contrario le somme che vengono recuperate dalla lotta all'evasione devono necessariamente contribuire alla diminuzione della pressione fiscale.

Una nota positiva di questo Decreto è costituita dallo stanziamento dei fondi previsto per consentire l'aumento del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia delle Entrate, forze necessarie per contrastare l'evasione fiscale. I controlli che attualmente vengono svolti sono troppo esegui e lasciano un largo margine di impunità ai contribuenti infedeli come recentemente evidenziato dalla corte dei conti. Questo rilevante aumento di personale va a perfezionare i buoni risultati già ottenuti con l'introduzione dell'anagrafe finanziaria, con il meccanismo di controllo per il rilascio dell'Isee e speriamo presto con il perfezionamento e l'entrata a regime del redditometro, ma questi sono strumenti utili per la stesura di liste di contribuenti la cui situazione fiscale può suscitare dubbi, che, però, divengono sterili se su questi non viene effettuato un reale controllo.

E' positivo che sia stato scongiurato il taglio lineare delle detrazioni, previste dalla Art. 15 Tuir, come ripetutamente chiesto dalla UIL.